



Comune di Avellino

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 334/2022

N. Protocollo: 59471/2022 del 23/07/2022

Settore / Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ZTL Centro Storico

Il Dirigente

**COMUNE DI AVELLINO
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Ord. Dir. n. 334

Avellino, lì 23 luglio 2022

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 60 dell'8 marzo 2017 veniva approvata l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL), ai sensi dell'art. 7, comma 9, del C.d.S. nel tratto di strada compreso tra Via Seminario, Via Sette Dolori e Via Duomo;
- con delibera di Giunta Comunale n.128/2022 del 1 giugno 2022 veniva approvata l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL), ai sensi dell'art. 7, comma 9, C.d.S., con il controllo degli accessi al varco della suddetta Z.T.L. attraverso un complessivo sistema con n.7 varchi elettronici di accesso, per il periodo da giugno a settembre e per la fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 01.00 del giorno successivo, come di seguito individuati:

1. Rampa S. Modestino
2. Via Luigi Amabile/Via Beato Alberico Crescitelli
3. Via Casale
4. Piazza della Libertà
5. Vico Episcopio
6. Largo Triggio
7. Corso Umberto I/Via Sant'Antonio Abate

- Per conseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'ambiente e la tutela della

salute

pubblica, della riduzione degli incidenti stradali, della protezione degli utenti, della tutela del centro storico, della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, in aderenza alle indicazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27-03-1998 (Decreto Ronchi), per una mobilità sostenibile nelle aree urbane, si è inteso utilizzare sistemi di rilevazione elettronica degli accessi in Z.T.L., mediante apposite apparecchiature (varchi elettronici) previste dal D.P.R., n. 250/1999;

- L'area in questione rappresenta uno dei punti d'interesse del percorso di visita della Città e del suo patrimonio artistico-culturale, la cui salvaguardia si pone come un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;

- La Z.T.L. è stata calibrata in maniera armonica ed equilibrata, tutelando al contempo le esigenze dei residenti ed assicurando la piena fruibilità del Centro storico e di tutti i servizi ed attrattori sociali;

- in data 7 giugno 2022 prot. 5696/22 il Comune di Avellino inoltra formale richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per l'autorizzazione all'installazione del dispositivo di cui trattasi;

- con nota del 13 luglio 2022 prot. 8408, acquisita in data 14 luglio 2022 prot. 56726/22, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, trasmetteva l'Autorizzazione n. 308 Registro Decreti del 13 luglio 2022 con cui si approvava il progetto per la installazione e l'esercizio di un impianto per la rilevazione dell'accesso di veicoli alla Z.T.L., con impianto costituito dal sistema denominato "ENVES EVO 1812", corrispondente ai decreti dirigenziali prot. n. 270 del 26 luglio 2019 e prot. n. 371 dell'8 ottobre 2020, prevedendo un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni da realizzare sotto il controllo della Polizia Locale;

- Vista la planimetria di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, allegata alla presente ordinanza di cui forma parte integrante, e che delimita l'area interessata ed dai n.7 punti di allocazione dell'impianto:

1. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Rampa S. Modestino
2. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Via Luigi Amabile/Via Beato Alberico Crescitelli
3. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Via Casale
4. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Piazza della Libertà
5. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Vico Episcopio
6. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Largo Triggio
7. - istituzione del varco di accesso alla ZTL Corso Umberto I/Via Sant'Antonio Abate

- Dato atto che la campagna informativa verrà effettuata contestualmente alla fase di pre-esercizio mediante avvisi pubblici, messaggi informativi via web, tramite emittenti televisive, giornali e quotidiani locali, in ordine all'attivazione del varco elettronico e alla piena applicazione del Disciplinare di Z.T.L.;

- Visto il D.P.R. 22-06-1999, n. 250, Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle Z.T.L.;

- Visto l'art. 17 comma 133 bis della legge 15-05-1997 n. 127;

- Visto gli artt. 5-7-9-37 e 201 comma I bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente Codice della Strada DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

- Viste le "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n.

5050 del 28 giugno 2019;

- Vista l'autorizzazione n. 308 Registro Decreti del 13 luglio 2022, trasmessa con prot. n. 8408 pari data, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;

Attesa la propria competenza in base al T.U.E.L. (D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

L'istituzione e l'attivazione della Zona a Traffico Limitato, così come sopra individuata, con divieto di transito e sosta dalle ore 20:00-01.00 del giorno successivo nel periodo compreso da giugno a settembre, con i sensi e i divieti indicati con la segnaletica stradale ivi apposta.

Il periodo di pre-esercizio, come prescritto dal Ministero competente, con il controllo esclusivo degli Agenti della Polizia Municipale che, nell'ambito dei loro compiti di istituto, continueranno a fornire una ulteriore informazione a tutti i cittadini che dovranno accedere con i loro veicoli nella Z.T.L., durerà 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e terminerà il 23 agosto 2022.

Dal giorno 24 agosto 2022, concluso il periodo di pre-esercizio, entrerà definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nella Z.T.L., secondo quanto previsto dall'art. 201 comma 1 bis del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 C.d.S., dal D.P .R. del 22-06-1999, n. 250, nonché dall' Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. del 12/05/2017.

L'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato, previo inserimento del numero di targa del veicolo nella White List su richiesta di chi ne abbia diritto, sulla base del disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 1 giugno 2022, è consentito alle **seguenti categorie**

1. RESIDENTI

- Famiglia anagrafica residente nella ZTL.

Per ogni famiglia anagrafica potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione, associata ad un numero

massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili.

L'autorizzazione consente il transito nella ZTL ed avrà una data di scadenza.

Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di guida valida.

2. TITOLARI DI AUTORIMESSA

-Soggetti pubblici e/o privati che dispongono di autorimessa/box, o comunque di aree private destinate alla sosta ricadenti all'interno della ZTL.

L'autorizzazione è associata alla capienza di posti auto dell'autorimessa fino al numero massimo di

veicoli autorizzati secondo la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

L'autorizzazione consente il transito nella ZTL ed avrà un data di scadenza.

Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di guida valida e dovrà presentare:

- Copia del documento comprovante la proprietà dell'immobile;
- Copia del contratto di locazione o comodato regolarmente registrato.

3. CARICO E SCARICO MERCI.

-Società iscritte all' Albo degli autotrasportatori per conto terzi e/o che effettuano trasporti di cose

in conto proprio nonché titolari di attività commerciali o artigianali con sede all'interno della ZTL.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. La circolazione è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30, nei giorni feriali, giusta Ordinanza Sindacale N. 323/R.O. del 25/10/2001. In deroga, i veicoli adibiti al trasporto di medicinali o altro materiale farmaceutico potranno circolare senza limitazione di orari.

Il richiedente dovrà presentare:

- Certificato camerale da cui risulta lo svolgimento dell'attività o di trasporto cose.
- Per le società di trasporto in conto terzi, dichiarazione di iscrizione all'albo degli auto trasportatori per conto terzi.

4. INVALIDI MUNITI DI CONTRASSEGNO

-Titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta (art. 188 Nuovo Codice della Strada).

L'autorizzazione è rilasciata per un solo veicolo indicato dal richiedente.

L'accesso in ZTL dovrà essere effettivamente legato alle esigenze del titolare del permesso ed, in mancanza di autorizzazione già rilasciata, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale del numero di targa del veicolo utilizzato.

In ipotesi di grave incapacità temporanea alla deambulazione, idoneamente documentata, l'accesso potrà essere consentito solo se previamente comunicato ed autorizzato.

5. MEDICI

-Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in medicina generale e pediatria, tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente per visita, che abbiano il proprio ambulatorio o assistiti all'interno della ZTL.

-Altri medici che devono effettuare visite domiciliari in ZTL.

L'autorizzazione è rilasciata per un solo veicolo intestato al medico.

La richiesta di autorizzazione può essere presentata direttamente dall'interessato o attraverso l'Ordine dei medici.

Il richiedente dovrà presentare:

Dichiarazione del Servizio Medicina di base dell'Asl della presenza di propri pazienti all'interno della ZTL.

6. MANIFESTAZIONI, EVENTI E SIMILARI.

-Soggetti pubblici e privati che organizzano o partecipano a manifestazioni, eventi, matrimoni, funerali e traslochi che si svolgono in ZTL.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta dei veicoli per le sole operazioni di carico e scarico e comunque per il tempo strettamente necessario all'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la data, la durata e le modalità di svolgimento della manifestazione.

7. ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E CANTIERI

-Titolari di imprese che effettuano lavori di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione in cantieri presenti all'interno della ZTL.

L'autorizzazione consente il transito nella zona ove è ubicato il cantiere. Nel caso in cui il ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell'area di cantiere, può essere autorizzata, in prossimità della stessa, la sosta previo rilascio di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale dichiara il tipo di attività svolta dall'impresa,

l'ubicazione del cantiere, la natura e la durata dei lavori nonché titolo autorizzatorio.

8. RIPARAZIONI DI URGENZA

· Titolari di imprese che effettuano interventi urgenti di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione all'interno del perimetro della Z.T.L.

Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale indica la data, la durata, il numero di targa, la destinazione e il motivo della richiesta.

E' consentita una breve sosta limitata al tempo necessario per il carico e scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro.

Il richiedente dovrà dimostrare, attraverso il certificato camerale, lo svolgimento di una o più delle seguenti attività o affini:

- Impiantistica: impianti elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, sicurezza e allarme, telecomunicazione, depurazione, industriali in genere;
- Edilizia: lavori edili vari, carpenteria, falegnameria, vetrai, cartongessisti;
- Macchinari: macchine per ufficio e computer, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature per bar e ristoranti, apparecchiature elettromedicali;
- Artigianato e commercio: propri prodotti e manufatti quali tappezzeri, falegnami, fabbri etc.;
- Igiene: pulizia, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione.

9.VEICOLI AL SERVIZIO DELLE FORZE DI POLIZIA, DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE, AMBULANZE, VEICOLI DESTINATI AL PRONTO SOCCORSO, VEICOLI DESTINATI AD USO PUBBLICO.

10. VELOCIPEDI CON VELOCITÀ A PASSO D'UOMO

La circolazione è consentita sulla carreggiata in modo promiscuo ai veicoli, secondo le norme del codice della strada.

11. STAMPA - GIORNALISTI DI TESTATE ED EMITTENTI LOCALI

L'autorizzazione consente il transito e la sosta, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività di cronaca giornalistica, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada.

L'autorizzazione è rilasciata per un solo veicolo indicato dal richiedente.

Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale indica la data, la durata e le modalità di svolgimento della manifestazione.

- Nella Z.T.L., i conducenti devono sempre procedere con la massima prudenza e cautela.

AVVERTE

che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.

DISPONE

- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e alla forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini previsti dalla legge;

Avellino, 23/07/2022

Il Dirigente

MICHELE ARVONIO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)